

nullità della citazione di primo grado per vizi della “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire) - Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Sentenza n. 2258 del 26 gennaio 2022

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, allorché come motivo di appello venga dedotta la nullità della citazione di primo grado per vizi della “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire), in assenza di costituzione del convenuto e di rilievo d’ufficio della nullità ex art. 164 c.p.c., il giudice di appello, non ricorrendo una ipotesi di remissione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c. , e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2258_01_2022_no-index.pdf